



COMUNE DI BORTIGALI

Provincia di Nuoro

Regolamento per la concessione di aree di proprietà comunale nel comparto montano di *Santa Maria de Sauccu*

Regolamento per la concessione di aree di proprietà comunale nel comparto montano di *Santa Maria de Sauccu*

Art. 1

Il presente regolamento riguarda le modalità di cessione delle aree di proprietà comunale site all' interno della "Corte" del Santuario campestre in località *Santa Maria de Sauccu*.

Art. 2

Le aree in questione sono quelle indicate per consentire gli adempimenti previsti nel Piano particolareggiato vigente adottato dal comune di Bolotana, sotto la cui giurisdizione ricade la zona in esame, e precisamente quelle distinte in catasto con i seguenti estremi:

Comune di Bolotana – foglio 4 – mappale 158.

Art. 3

I soggetti che possono richiedere in concessione le aree, sono i proprietari o gli aventi diritto sugli immobili siti all' interno della perimetrazione del P.P. vigente limitatamente alla realizzazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

Art. 4

L' istanza per ottenere la concessione va indirizzata al Sindaco indicando esattamente gli estremi catastali dell 'immobile e il tipo di intervento consentito.

Art. 5

La Deliberazione della Concessione è di competenza della Giunta Comunale.

La Concessione delle aree in diritto di superficie ha la durata di 99 anni eventualmente rinnovabile.

Art. 6

Il regime degli immobili su cui sarà concesso il diritto di superficie sarà il seguente:

- i fabbricati realizzati possono essere venduti o dati in locazione esclusivamente a seguito di nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei vincoli religiosi cui sono destinati;
- il terreno su cui sorgono i fabbricati non potrà mai essere oggetto di compravendita in quanto ceduto al Comune di Bortigali dall'ETFAS a titolo gratuito con atto di cessione Rep. 67 del 30.06.1983 e così come testualmente recita l' art. 2 del suddetto atto *“il Comune di Bortigali a mezzo del suo legale rappresentante, si impegna a prendere in carico i beni oggetto del presente atto accollinandoli nel proprio **patrimonio indisponibile o demaniale** e con l' impegno formale a non distogliere gli stessi dall' uso di pubblico generale interesse a cui sono destinati ed in funzione dei quali, esclusivamente, è stato effettuato il trasferimento gratuito...etc..”*

Art. 7

Le aree verranno concesse in diritto di superficie previo pagamento di un corrispettivo a metro quadro di superficie, suscettibile di adeguamento con Deliberazione di Consiglio Comunale, seguendo la tariffa e le modalità di pagamento stabilite dal regolamento vigente in materia di assegnazione delle aree nel Piano di Zona ex legge 167/1962.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.